

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2167-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE ROSSI)

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, recante norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1983

ONOREVOLI SENATORI. — La difficile situazione che il settore della siderurgia attraversa, sia a livello nazionale che internazionale, è stata oggetto, in questi ultimi anni, di approfondite analisi dalle quali sono scaturite varie proposte operative tese a far sì che l'indispensabile riduzione della produzione di acciaio grezzo o semilavorato fosse raggiunta graduando nel tempo la conseguente riduzione dell'occupazione.

Ciò senza peraltro scordare l'urgenza di tentare di permettere il riassetto delle situazioni di bilancio delle aziende siderurgiche che presentano risultati veramente allarmanti nonostante i provvedimenti sin qui presi. Però, i vari organismi nazionali ed internazionali concordano, ancora oggi, sulla necessità che le nazioni industrializzate, e tra queste le nazioni aderenti al MEC, riducano ulteriormente la produzione.

L'ipotizzata ripresa dei consumi, collocata attorno alla seconda metà del 1982 non solo non si è verificata, ma le statistiche segnalano una ulteriore contrazione dei consumi stessi.

Anche il nostro Paese, da tempo, sia per iniziativa propria che in ottemperanza alle disposizioni CEE, contemporaneamente a specifici interventi tesi a ristrutturare alcune delle maggiori aziende operanti nel settore, ha provveduto a pianificare la riduzione della capacità produttiva del comparto siderurgico, soprattutto incentivando, con l'articolo 20 della legge n. 46 del 1982, il volontario smantellamento di impianti.

Le imprese siderurgiche, con ciclo produttivo a carica solida, che hanno presentato domanda di contributo in base al citato articolo 20 della legge n. 46 sono, secondo i dati forniti dal Ministero dell'industria, 78.

Se le domande fossero tutte accolte le riduzioni delle capacità produttive dichiarate sarebbero pari a tonnellate/anno 7.416.000 di acciaio grezzo, tonnellate/anno 2.328.000 di semilavorati e tonnellate/anno 4.519.000 di prodotti finiti.

Il Comitato tecnico previsto dal medesimo articolo 20 ha già iniziato il proprio la-

voro ed ha esaminato un primo gruppo di domande accogliendone 19 e respingendone 6. Il Ministro potrà darci ulteriori ragguagli.

Possiamo però fin d'ora constatare come il numero delle domande (l'importo globale per il contributo richiesto, che se, per ipotesi, totalmente concesso, ammonterebbe a 1.767 miliardi) potrebbe rappresentare un notevole apporto alla riduzione della produzione a condizione però che le riduzioni stesse siano effettivamente avvenute (e ciò è garantito dalla certificazione preventiva degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, come richiesto sempre dall'articolo 20 della legge n. 46), ma, anche, che siano mantenute non procedendo all'installazione di nuovi impianti.

Anche la CECA con sua decisione n. 2320/81 del 7 agosto 1981, dopo una serie di considerazioni che vertevano, soprattutto, sull'accertata necessità che, conseguentemente alla ristrutturazione delle imprese siderurgiche, fossero dichiarati compatibili con la politica comunitaria alcune forme di aiuto finanziario dato alle imprese da parte degli Stati, condizionava detti aiuti a precise disposizioni riguardanti:

a) i termini entro i quali sopprimere gli aiuti stessi;

b) i mezzi ed i controlli per evitare che gli aiuti dati dallo Stato diventino strumenti di distorsione della libera concorrenza;

c) una selezione, in termine di rigore, degli aiuti stessi avendo cura di prevedere termini di tempo più ristretti per quegli « aiuti che rischiano di nuocere maggiormente alla concorrenza ed essere meno efficaci ai fini della ristrutturazione »;

d) la garanzia che gli aiuti dati siano utilizzati « esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati autorizzati e, soprattutto, che le misure di ristrutturazione, compresa la riduzione della capacità produttiva, siano effettivamente attuate ». Occorre, dice ancora la decisione n. 2320/81, che si adottino particolari ed appropriate procedure di accertamento e controllo, evi-

tando, nel contempo, ogni e qualsiasi discriminazione tra impresa pubblica ed impresa privata.

Anche l'Italia, quindi, per tutte le ragioni sin qui evidenziate, deve far seguito alla legge n. 46 del 1982 e più specificatamente al più volte citato articolo 20 della stessa, dotandosi di una legge che permetta alla Pubblica amministrazione di avere cognizione e controllo per i programmi di ristrutturazione delle imprese siderurgiche, prescindendo da eventuali finanziamenti.

A tali fini, l'articolo 1 del decreto-legge in conversione dispone che, al fine di coordinare la ristrutturazione del settore siderurgico, le imprese operanti nei settori oggetto degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e le imprese produttrici di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas che intendono effettuare nuovi investimenti con inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1985 debbano chiedere l'autorizzazione al Ministro dell'industria.

Il controllo atto ad assicurare il rispetto della suddetta norma viene effettuato, come precisa l'articolo 2, dalla direzione generale della produzione industriale di detto Ministero, avvalendosi degli organi periferici. L'articolo 2 prevede inoltre la possibilità di impiego di personale di altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo e l'utilizzo del Corpo

della guardia di finanza per i necessari accertamenti. Si precisa anche, sempre nel citato articolo 2, che il Ministero dell'industria informerà trimestralmente la Commissione delle Comunità europee circa controlli, irregolarità riscontrate e sanzioni applicate.

Dopo l'articolo 3 che indica, tra l'altro, l'ammontare delle sanzioni comminate alle imprese inosservanti delle disposizioni previste dal decreto in esame, interessanti sono le novità introdotte, rispetto al più volte citato articolo 20 della legge n. 46 del 1982, dall'articolo 4. Esse riguardano, in modo particolare, l'introduzione del settore dei tubi (specialmente, come già evidenziato, per i tubi senza saldatura, per i tubi saldati condotte e per gas e acqua) quale settore che trovandosi in condizione di sovracapacità produttiva, potrà beneficiare degli incentivi previsti per le aziende che realizzino riduzione della produzione mediante soppressione degli impianti marginali od obsoleti; inoltre la data entro la quale procedere allo smantellamento degli impianti suddetti viene prorogata, dal 31 dicembre 1982 al 31 dicembre 1983. Ciò in considerazione che l'erogazione dei contributi da parte dello Stato potrà avvenire solo dopo che la Comunità economica europea avrà dato l'assenso all'articolo 20 della predetta legge n. 46 del 1982: è prevedibile che detto benessere sarà ottenuto entro la prima metà del 1983.

Rossi, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

9 febbraio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Rosa)

9 febbraio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso con le seguenti osservazioni:

a) l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, mentre appare adeguata a fare fronte alle domande di contributo già presentate è inadeguata a coprire gli oneri derivanti da una piena attuazione delle ipotesi di ristrutturazione indicate dal competente Dicastero; pertanto al fine di non creare una grave contraddizione tra previsioni normative ed oneri derivanti dall'attuazione del piano siderurgico

è opportuno che nello stesso contesto della normativa d'urgenza in esame si specifichi che alle eventuali ulteriori occorrenze finanziarie relative agli anni successivi a quello in corso si provvederà con specifica norma da inserire nella legge finanziaria;

b) resta ferma l'esigenza di seguire con grande puntualità, da un lato, l'evoluzione e gli aggiornamenti del piano siderurgico nazionale e, dall'altro, le relative occorrenze finanziarie; in questo senso la Commissione bilancio si riserva di riconsiderare più complessivamente tutta questa tematica, sia nell'ottica della politica di bilancio, sia in quella del ruolo dell'impresa pubblica nel settore siderurgico.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, recante norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983.

Norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme limitatrici dell'aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e norme integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Al fine di coordinare la ristrutturazione del settore siderurgico nazionale nel quadro della ristrutturazione del settore siderurgico della Comunità economica europea, le imprese operanti nei settori oggetto degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e le imprese produttrici di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas, che intendano effettuare nuovi investimenti, diversi dalla normale manutenzione degli impianti, per i quali sia previsto l'inizio entro il 31 dicembre 1985, debbono chiedere

l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per inizio degli investimenti si intende l'inizio dell'esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla data di emissione dell'ordine.

Sulle domande di autorizzazione provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del comitato tecnico di cui al sesto comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 2.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite la direzione generale della produzione industriale, la quale si avvale anche degli organi periferici del medesimo Ministero, esercita i controlli atti ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese siderurgiche.

Per lo svolgimento della funzione di cui al comma precedente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere alle altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con esclusione dell'amministrazione delle dogane, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale tecnico occorrente, fino ad un massimo di dieci unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative al detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

Per l'espletamento dei controlli presso le imprese il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi del Corpo della guardia di finanza, che è tenuto ad eseguire i necessari accertamenti con i poteri e le modalità stabiliti dalle leggi vigenti per i propri compiti di istituto, nonché della consulenza di periti merceologici di settore iscritti negli albi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le imprese siderurgiche sono obbligate a mettere a disposizione degli organi di controllo ogni elemento utile all'accertamento.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa trimestralmente la commissione delle Comunità europee circa i controlli svolti, le irregolarità riscontrate e le sanzioni applicate.

Art. 3.

Le imprese siderurgiche che violino le disposizioni del presente decreto, salva l'applicazione di altre sanzioni e salva la revoca della concessione del contributo eventualmente ottenuta ai sensi dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000, per l'acciaio grezzo, da lire 75.000 a lire 150.000, per i semilavorati o i prodotti laminati, da lire 50.000 a lire 100.000, per i tubi senza saldatura, e da lire 25.000 a lire 50.000, per i tubi saldati, per ogni tonnellata.

lata di capacità produttiva installata o incrementata o di maggior produzione di tubi senza la prescritta autorizzazione, e alla sanzione del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 50 milioni per l'omessa richiesta dell'autorizzazione.

Le sanzioni amministrative sono irrogate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita una commissione nominata dallo stesso Ministro e composta da un Sottosegretario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal direttore generale della produzione industriale e da cinque esperti.

Le imprese interessate possono far pervenire alla predetta commissione memorie difensive entro venti giorni dalla data di ricevimento dell'invito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a presentare le dette memorie.

Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono devolute allo Stato.

Le spese conseguenti all'applicazione del presente decreto relative agli accertamenti — comprese quelle per indennità di missione, di rimborso delle spese di trasporto nonché quelle peritali nella misura prevista dalle tariffe professionali — e al funzionamento della commissione di cui al precedente secondo comma sono poste a carico del fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, fino ad un ammontare massimo di lire 200 milioni.

Art. 4.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è differito al 31 dicembre 1983.

Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estese anche alle imprese che, attraverso la soppressione di impianti, riducano la produzione annua di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas. I contributi sono corrisposti, per ogni tonnellata di produzione annua ridotta, fino a lire 100.000, per la produzione di tubi senza saldatura, e fino a lire 50.000, per la produzione di tubi saldati. Ai fini della determinazione dei contributi la misura della riduzione della produzione viene determinata con riferimento alla produzione media del quinquennio 1977-1981. Le domande per la concessione dei contributi debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo accordato alle imprese siderurgiche per la soppressione di impianti obsoleti sul piano tecnologico o marginali sul piano economico è assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 74 dello stesso decreto nel periodo di imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1983.

PERTINI

FANFANI — PANDOLFI — DARIDA —
FORTE — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA